## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

## LEGGE REGIONALE 7 novembre 2019, n. 18

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).

## (GU n.8 del 22-2-2020)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 33 del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 novembre 2019)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 19/2000

- 1. L'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attivita' di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), e' sostituito dal seguente:
- «Art. 1 (Finalita' della legge). 1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale.
- 2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunita' interessate alla cooperazione internazionale, nello spirito del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti da organismi nazionali o internazionali, promuovendo:
  - a) la salvaguardia della vita umana;
  - b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
  - c) l'autosufficienza alimentare;
- d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro;
  - e) la valorizzazione delle risorse umane;
  - f) il mantenimento dell'identita' culturale;
  - g) la conservazione del patrimonio ambientale;
  - h) la crescita economica, sociale e culturale;
- i) la realizzazione di pari opportunita' fra i generi e il miglioramento della condizione dell'infanzia;
- j) le attivita' di ricostruzione e riabilitazione in seguito a calamita' e/o conflitti bellici;
- k) il diritto a rimanere nel proprio paese di origine con adeguate qualita' di vita e con la liberta' di non migrare;
- l) il diritto al ritorno volontario assistito e alla reintegrazione nella propria terra di origine.
- 3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunita' locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative e' definita «cooperazione decentrata». Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunita' locali dei paesi interessati.
  - 4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della

cooperazione allo sviluppo nella comunita' regionale e, in particolare, delle sue espressioni culturali e sociali.

- 5. Per le finalita' indicate al comma 1, la Regione promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione dei cittadini alla solidarieta' e cooperazione internazionale e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale.
  - 6. Le iniziative di cui al comma 5 vengono promosse attraverso:
- a) iniziative a regia regionale sulla base degli obiettivi strategici regionali per la realizzazione del Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attivita' di partenariato internazionale di cui all'art. 4;
- b) iniziative realizzate attraverso specifici bandi ad evidenza pubblica destinati ad organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale.
- 7. Con riferimento alle iniziative di cui al comma 6, lettere a) e b), e' garantita per ciascuna tipologia una percentuale di risorse poste a bando non inferiore al 25 per cento del totale.».

# Art. 2 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 19/2000

- 1. All'art. 2 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- «1. Le iniziative hanno come soggetti attivi le popolazioni della Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle dei Paesi partner direttamente coinvolte nella realizzazione di progetti.»;
- b) alla lettera c) del comma 2 le parole «di PVS» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi oggetto di intervento»;
- c) alle lettere d) e h) del comma 2 le parole «nei PVS» sono sostituite dalle seguenti: «nei Paesi oggetto di intervento»;
- d) al comma 5 dopo le parole «e nelle comunicazioni sociali» sono aggiunte le seguenti: «, o che collaborino direttamente con organizzazioni che operino in conclamata violazione dei principi della democrazia e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo.»;
  - e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
- «6. L'azione regionale rientra nell'ambito della cooperazione italiana che ha come destinatari i paesi partner individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte.».

# Art. 3 Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 19/2000

- 1. All'art. 4 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «e/o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «o dell'Unione europea ovvero internazionali»;
  - b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
- «2-bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con regolamento di attuazione sono determinati:
- a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalita' di lucro di cui all'art. 1;
- b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;
- c) le modalita' di presentazione delle proposte, nonche' le modalita' di erogazione e rendicontazione dei contributi;

- d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.»;
- c) al comma 5 la parola «regia» e' sostituita dalla seguente: «gestione».

#### Art. 4

# Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 19/2000

- 1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 19/2000 e' sostituito dal seguente:
- «1. Il programma regionale e' approvato all'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della giunta regionale, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attivita' internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa organizzazione di iniziative di coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'art. 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere».

#### Art. 5

# Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 19/2000

- 1. All'art. 8 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le sequenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole «di consulenza» sono sostituite dalla seguente: «consultiva»;
  - b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
- «2. Fanno parte del Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale:
  - a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
- b) il direttore del Servizio competente per i rapporti internazionali;
- c) un rappresentante designato di concerto tra le tre universita' regionali e gli IRCCS CRO Aviano e Burlo Garofolo;
- d) un esperto di comprovata esperienza nel settore, nominato dal Consiglio regionale, che non rivesta cariche nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, lettere b) e c);
  - e) un rappresentante dei Comuni;
- f) un rappresentante delle organizzazioni non governative e delle associazioni di volontariato che operano nel settore della solidarieta' internazionale, di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), designati dal Comitato di cui all'art. 6 della medesima legge regionale n. 23/2012.»;
  - c) il comma 3 e' abrogato;
- d) al comma 4 le parole «anche dopo tale evento» sono sostituite dalle seguenti: «a conclusione della legislatura».
- 2. Per le finalita' previste dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

#### Art. 6

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 19/2000

- 1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2000 sono apportate le sequenti modifiche:
- a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Coordinamento sulla cooperazione allo sviluppo e le attivita' di partenariato internazionale)»;
- b) al comma 1 le parole «la Conferenza regionale» sono sostituite dalle seguenti: «iniziative di coordinamento», e dopo le parole «partenariato internazionale» sono inserite le seguenti: «anche coinvolgendo i gruppi di concertazione di cui all'art. 10».

Art. 7
Modifica all'art. 10
della legge regionale n. 19/2000

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19/2000 dopo le parole «convoca periodicamente» sono inserite le seguenti: «, indicativamente almeno una volta all'anno.».

Art. 8
Abrogazione dell'art. 12
della legge regionale n. 19/2000

1. L'art. 12 della legge regionale n. 19/2000 e' abrogato.
2.

## Art. 9 Norma transitoria e finale

- 1. Il Comitato di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 19/2000, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera b), e' costituito entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; sino a detta costituzione continua ad operare il Comitato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
- La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addi' 7 novembre 2019

FEDRIGA

(Omissis).